



LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI

Sezione Specializzata in materia d'Impresa

riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:

- dr. Paolo Celentano -
- dr. ssa Caterina di Martino -
- dr. Roberto Notaro -
- Presidente -
- Consigliere rel. -
- Consigliere. -

ha deliberato di emettere il presente

DECRETO

nel procedimento civile iscritto al n. 3513/2025 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione e da trattarsi in camera di consiglio ed avente ad oggetto il reclamo proposto, invocando l'art. 739 c.p.c., con ricorso depositato il 19 dicembre 2025,

DA

Parte_1 (C.F. *P.IVA_1*), con sede legale in Flumeri (AV), Località Tierzi - Zona ASI, in persona del Presidente del Consiglio di amministrazione e legale rappresentante *pro tempore*, *Parte_2* rappresentata e difesa dagli Avv. ti Mario Barretta (C.F. [...] *C.F._1*) e Giulia Gallusi (C.F. *CodiceFiscale_2*)

-reclamante -

CONTRO

Controparte_1 (C.F. *C.F._3*), nella qualità di Curatore Speciale della società *Parte_1* C.F. e P.IVA *P.IVA_1* , nominato con decreto del Presidente della Sezione Specializzata in Materia d'Impresa del Tribunale di Napoli in data 15.12.2025 (N. R.G.A.N.C. *P.IVA_2*), rappresentato e difeso da sé medesimo ai sensi dell'art.86 c.p.c.

E

CP_2 con sede in Rocca San Felice (AV), Via G. Dorso n. 12, C.F. *P.IVA_3* , in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'Avv. Franco Pepe, (C.F. *C.F._4*)

- resistenti-

AVVERSO

il decreto del 17 dicembre 2025 n. 4995/2025, con cui, all'esito del procedimento iscritto al n.23422/2025 r.g.v.g., Tribunale Napoli, il Presidente della Sezione Specializzata in materia d'impresa del Tribunale di Napoli ha nominato l'Avv. *Controparte_1* curatore speciale della *Parte_1* in considerazione della situazione di conflitto di interessi tra quest'ultima ed i suoi amministratori *Parte_2*, *CP_4* e *Controparte_5* con riferimento al procedimento arbitrale attivato dalla *CP_2* in qualità di socia della Real Beef s.r.l. avente ad oggetto l'impugnazione per nullità della delibera assembleare del 23 settembre 2025 di nomina del Consiglio di Amministrazione, l'azione sociale di responsabilità ex art. 2476 c.c., nonché l'azione ex art. 2497 c.c. per danno diretto alla partecipazione sociale

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il reclamo è inammissibile.

Va ribadito, in ordine alle questioni concernenti l'impugnabilità e il giudice competente a conoscere dell'impugnazione del provvedimento di nomina di un curatore speciale adottato ai sensi dell'art. 80 c.p.c., l'orientamento seguito in numerosi precedenti della intestata Sezione, che in contrasto con alcune pronunce della Suprema Corte (ordinanza n. 33491/2021, deliberata il 17 giugno 2021 e depositata l'11 novembre 2021 ed ordinanza n. 38883/2021, deliberata il 28 settembre 2021 e depositata il 7 dicembre 2021 che hanno ritenuto reclamabile il decreto di nomina del curatore speciale, decidendo diversamente solo con riferimento al giudice ritenuto competente), ha ritenuto non reclamabile il suddetto decreto.

Ad avviso del Collegio il decreto di nomina del curatore speciale non può essere impugnato mediante il reclamo di cui all'art. 739 c.p.c., né in altro modo, salva la facoltà degli interessati di chiederne la modifica o la revoca, anche per l'originaria insussistenza dei suoi presupposti, allo stesso presidente del tribunale che lo abbia adottato *ante causam* o, una volta che il processo sia iniziato (o, più precisamente, iscritto a ruolo), al giudice procedente e di farne valere l'eventuale illegittimità mediante l'impugnazione del provvedimento con il quale lo stesso giudice abbia definito il processo (anche parzialmente, ai sensi dell'art. 279, co. 2, n. 5, c.p.c., o si sia pronunciato su alcuna delle questioni di cui all'art. 279, co. 2, nn. 1, 2 e 3, c.p.c. senza definire il processo, ai sensi dell'art. 279, co. 2, n. 4, c.p.c.).

Nel nostro ordinamento vige infatti il principio della tassatività dei mezzi di impugnazione (cfr., ad es., Cass. 21254/2017 e 4516/1977) e il primo comma dell'art. 739 c.p.c. prevede che mediante il reclamo ivi previsto possono essere impugnati, innanzi al tribunale, «*i decreti del giudice tutelare*» e, innanzi alla corte d'appello, «*i decreti pronunciati dal tribunale in camera di consiglio in primo grado*».

Dunque, non tutti i decreti pronunciati dal tribunale in primo grado possono essere oggetto di reclamo innanzi alla corte d'appello, ma solo quelli «*pronunciati in camera di consiglio*»; specificazione, questa, mediante la quale il legislatore intende evidentemente far riferimento ai soli decreti che, secondo quanto previsto dall'art. 737 c.p.c., «*debbono essere pronunciati in camera di consiglio*» dal tribunale, in composizione collegiale o, nei casi specificamente previsti dalla legge, in composizione monocratica (v. art. 50-*bis*, co. 2, c.p.c.), all'esito di un apposito "procedimento in camera di consiglio".

Non rientrano, tra i provvedimenti reclamabili, i decreti con i quali si pongono in essere attività strumentali all'inizio ed allo svolgimento del processo, per cui solo al giudice di tale processo spetta controllare l'originaria sussistenza e la persistenza dei suoi presupposti e trarne le debite conseguenze anche in ordine alla validità degli atti processuali (in tal senso v. Cass., SS.UU., 828/1971, Cass. 22566/2015 e Cass. 6943/1983).

Tale considerazione non cambia con riferimento al procedimento arbitrale, considerato che la valutazione della sussistenza e della persistenza del conflitto di interessi dovrà essere effettuata dal Collegio arbitrale (che già risulta aver posto la questione: cfr. ordinanza allegata alla produzione del curatore speciale) e, successivamente, dal giudice della eventuale impugnazione del lodo.

Va evidenziato che l'art. 473-*bis*.8, co. 4, c.p.c. esclude espressamente l'impugnabilità del decreto di revoca del curatore speciale del minore, sicché evidenti ragioni di simmetria logico-sistematica inducono a ritenere che analoga soluzione debba valere per il decreto di nomina del curatore speciale del minore previsto dallo stesso articolo, nonostante il silenzio in proposito del legislatore.

D'altronde, il curatore speciale può, ai sensi dell'art. 80 c.p.c., essere nominato anche dal giudice di pace, allorché sia necessaria ai fini dell'introduzione o della prosecuzione di un processo rientrante nella sua competenza, o dal presidente della corte d'appello o della Corte di Cassazione, allorché sia necessaria ai fini dell'introduzione di un processo che deve essere proposto alla corte d'appello o alla Corte di Cassazione, o dalla corte d'appello o dalla Corte di Cassazione, allorché sia necessaria ai fini della prosecuzione di un processo pendente innanzi all'uno o all'altro di tali uffici, e, per il principio della tassatività dei casi e dei mezzi di impugnazione dei provvedimenti giurisdizionali, in nessuno di tali casi il relativo decreto potrebbe essere impugnato mediante il reclamo previsto dall'art. 739 c.p.c.

Si verificherebbe, pertanto, una inaccettabile disparità di trattamento tra il caso in cui il decreto di nomina del curatore speciale sia stato adottato dal presidente del tribunale o dal tribunale, in

composizione collegiale o monocratica, e quello in cui detto decreto sia adottato da altro giudice civile.

Né infine potrebbe sostenersi che la soluzione della questione in esame sostenuta da questo Collegio sia lesiva del diritto di difesa costituzionalmente tutelato.

Non v'è dubbio che la nomina del curatore speciale, soprattutto quando sia disposta al fine di evitare che possa stare in giudizio come rappresentante di una parte chi abbia interessi soltanto virtualmente confliggenti con quelli della parte da lui rappresentata, incide, sia pur provvisoriamente e indirettamente, sul diritto di quest'ultima di essere rappresentata in giudizio da chi ha scelto come proprio rappresentante e sul diritto di quest'altro di rappresentare in giudizio chi lo ha scelto come proprio rappresentante.

Ciò però, se impone al giudice che tale nomina disponga una particolare cautela nel valutarne i presupposti e nello scegliere il curatore speciale, non importa la necessità costituzionale di riconoscere alla parte rappresentata o al suo rappresentante la possibilità di impugnare il decreto di nomina, rientrando nella discrezionalità del legislatore ordinario stabilire i casi e i mezzi di impugnazione, con il solo limite di non impedire o rendere eccessivamente gravosa la ricorribilità per cassazione dei provvedimenti *de libertate* e delle sentenze, per tali dovendosi intendere tutti i provvedimenti idonei ad assumere l'efficacia propria del giudicato sostanziale, tra i quali evidentemente non rientra quello di nomina del curatore speciale.

Invero, significativamente e questa volta condivisibilmente, la Corte di cassazione ha di recente affermato, anche se in un settore della giurisdizione diverso da quello delle ccdd. controversie societarie che, i provvedimenti provvisori adottati dal giudice istruttore nel corso del processo di separazione personale tra coniugi, *«pur incidendo su posizioni di diritto soggettivo, sono suscettibili di modifica o revoca in sede di decisione del giudizio di merito e, in quanto provvedimenti interinali e provvisori, non possono essere oggetto di reclamo in corte d'appello»* (così Cass. 7266/2022).

Alle considerazioni già svolte deve anche aggiungersi che una eventuale decisione sulla sussistenza del conflitto di interessi tra rappresentante e rappresentato nella presente sede non precluderebbe- trattandosi di decisioni insuscettibili di passare in giudicato- una diversa valutazione in ordine alla corretta instaurazione del contraddittorio in un successivo grado di giudizio relativo al merito della controversia.

Alla luce delle osservazioni che precedono e in continuità con i numerosi precedenti di questa Sezione sul tema affrontato, il reclamo in esame deve essere dunque dichiarato inammissibile, con il conseguente assorbimento di ogni altra delle questioni sollevate dalle parti.

Il contrasto giurisprudenziale sussistente sulla specifica questione dell'impugnabilità del decreto di nomina del curatore speciale induce a ritenere sussistenti le condizioni previste dall'art. 92, co. 2, c.p.c. (come risultante per effetto della sentenza della Corte Costituzionale n. 77/2018, che ne ha dichiarato la parziale illegittimità costituzionale) per compensare integralmente tra le parti le spese del procedimento di reclamo.

Infine, in ossequio a quanto disposto dall'art. 13, co. 1-*quater*, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, occorre dare atto della sussistenza dei presupposti del versamento da parte della società reclamante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il reclamo da essa proposto.

P. Q. M.

La Corte:

- A) dichiara il reclamo inammissibile;
- B) compensa tra le parti integralmente le spese del procedimento di reclamo;
- C) dà atto della sussistenza dei presupposti del versamento da parte della società reclamante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dal medesimo dovuto per il reclamo proposto.

Così deciso in Napoli, il 17 febbraio 2026.

Il Presidente

Dr. Paolo Celentano